

Statuto

Associazione partecipaTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Si costituisce l'Associazione denominata "partecipaTO".

L'Associazione è libera, apartitica, laica, senza finalità di lucro ed è ispirata ai valori fondanti la Carta costituzionale.

L'Associazione si propone di promuovere l'approfondimento di tematiche culturali, civili, sociali e politiche a favore dei soci e dei soggetti privati e pubblici che risiedono/operano nel territorio della Città metropolitana di Torino.

La sede legale dell'associazione è costituita in Via Edoardo Daneo 4 a Torino; ai sensi del presente Statuto la sede associativa dovrà comunque essere stabilita entro l'area della Città metropolitana di Torino.

Art. 2 Scopi ed oggetto associativo

L'Associazione intende promuovere lo sviluppo della coscienza e della responsabilità civica degli associati e di coloro ai quali saranno aperte le iniziative dell'Associazione, come indicato dall'art. 4, c. 2 della Carta costituzionale che così recita "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Art. 3 Attività

Per favorire la realizzazione degli scopi indicati all'art. 2, l'Associazione assumerà, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, iniziative in ambito culturale e civile, sociale e politico -con particolare attenzione alle

tematiche della città di Torino e della Città Metropolitana- esplicantesi in diverse attività tra le quali:

- a) formazione sociale, culturale e politica nei confronti degli iscritti o dei simpatizzanti;
- a) organizzazione di convegni, seminari, conferenze;
- b) pubblicazione di materiali sia dell'Associazione sia prodotti all'esterno e rilevanti in relazione alle finalità associative;
- c) formazione di gruppi di lavoro, costituiti in maggioranza da soci, che costantemente o temporaneamente aiutino l'Associazione, a titolo gratuito, nell'elaborazione di eventuali proposte a Enti e Istituzioni di governo e politiche del territorio;
- d) promozione di collaborazione con altri enti o associazioni, pubblici o privati, in Italia o all'estero, che perseguano finalità analoghe o in sintonia con le finalità associative.

Art. 4. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le somme di denaro verranno depositate su conti correnti intestati all'Associazione.

Art. 5 Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, associazioni, enti che, condividendo i principi, le finalità e le iniziative promosse dall'Associazione e accettando le norme del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente disposti, facciano espressa domanda di ammissione.

Le associazioni e gli altri enti fanno parte dell'Associazione tramite il loro presidente o legale rappresentante.

I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che hanno successivamente acquisito la relativa qualità.

Ai soci fondatori sono riconosciuti in via permanente e transitoria facoltà e poteri speciali, ai sensi del presente statuto.

Il socio è tenuto, al momento dell'adesione e ogni anno entro e non oltre il 31 marzo, al versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione del socio è deliberata, su domanda scritta dell'interessato accompagnata dalla presentazione di un membro del Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dello stesso.

La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, di decesso o di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso di omesso versamento della quota annuale entro il 31 marzo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dall'Associazione dei soci che non dovessero rispettare le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi dell'Associazione o che si comportassero in modo contrario alle norme portate dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, o comunque arrecassero danno morale o materiale all'Associazione.

6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea;

il Presidente;

il Segretario;

il Tesoriere;

il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono a titolo volontario, senza compenso alcuno. È previsto il rimborso per spese dei soci inerenti attività dell'Associazione, precedentemente autorizzate e successivamente approvate a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 7 L'Assemblea

7.1. L'Assemblea:

- a) definisce gli indirizzi dell'Associazione ed approva il bilancio ed il programma annuale della attività proposta dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, definendone preventivamente il numero di componenti compreso fra tre e sette (sempre dispari per garantire una maggioranza nelle votazioni), il Presidente, il Segretario su indicazione del Presidente, il Tesoriere;
- c) approva il rendiconto preventivo e consuntivo, i cui progetti sono redatti dal tesoriere d'intesa con il Presidente, che li sottopone preventivamente al Consiglio Direttivo;
- d) approva i regolamenti associativi;
- e) delibera eventuali modifiche dello Statuto;
- f) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

7.2. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità.

Può essere convocata su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, indirizzata al Presidente, che deve fissare la seduta entro il massimo di trenta giorni dalla richiesta, proveniente e sottoscritta da:

- almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo,
- almeno 1/5 degli associati,
- almeno la metà dei soci fondatori.

In tutti questi casi i quorum richiesti per la convocazione si arrotondano, ove necessario, al numero intero immediatamente inferiore.

E' convocata dal Presidente, con un preavviso di almeno 4 giorni, in forma scritta anche telematica (ivi compresi comunicazioni via posta elettronica nonché messaggi di testo su reti di telefonia), con l'indicazione del giorno, ora, luogo di prima e seconda convocazione e del relativo ordine del giorno. Nel caso di comunicazione telematica, al Presidente spetta la verifica dell'avvenuta notifica di detta comunicazione.

7.3. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto; delibera ordinariamente a maggioranza semplice dei presenti con le seguenti eccezioni:

- nel caso di elezione del Presidente alla ulteriore condizione, per i primi due mandati, del voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori presenti, purché questi ultimi siano presenti in almeno numero di cinque;
- sulle materie di cui alle lettere e), f) del precedente articolo 7.1, in cui il quorum deliberativo è fissato in almeno due terzi dei presenti, e sulle materie di cui alla lettera d) dello stesso articolo, in cui il quorum deliberativo è quello ordinario, alla ulteriore condizione, per i primi due mandati, del voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori

presenti, purché questi ultimi siano presenti in numero minimo di cinque.

In tutti i casi i quorum richiesti si arrotondano, ove necessario, al numero intero immediatamente inferiore.

Delibera in modo palese, salvo ove si tratti delle deliberazioni in merito alle cariche associative. La partecipazione ed il voto può essere oggetto di delega in forma scritta, con il limite di non più di una delega per ciascun associato partecipante.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle sue diverse iniziative. Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 7.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio direttivo nomina, ai sensi dell'articolo 11, un Vice Presidente che possa fare le veci del Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o di dimissioni dello stesso. Nel caso di dimissioni resta in carica sino a nuova elezione del Presidente.

Si applica la norma transitoria di cui al successivo articolo 13 ("Disposizione transitoria. Ulteriori diritti speciali riconosciuti ai soci fondatori").

Art. 9 Il Segretario

Al segretario compete la gestione operativa dell'Associazione, in particolare dare attuazione, in collaborazione con il Presidente, alle iniziative e attività determinate dal Consiglio Direttivo sulla base degli indirizzi assembleari.

Il segretario dura in carica tre anni.

Partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 10 Il Tesoriere

Al Tesoriere compete la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, la redazione dei bilanci annuali, da approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo, la cura, vigilanza e promozione della raccolta delle quote associative annuali, di fondi e contributi dagli associati e dai terzi, nei limiti e nelle forme di legge e del presente Statuto.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto salvo che nelle materie di diretta competenza.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, con la partecipazione di almeno due soci fondatori per i primi due mandati.

È validamente costituito con la presenza di almeno tre soci.

I suoi membri durano in carica tre anni.

Al Consiglio direttivo compete lo studio e la definizione delle attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Inoltre, decide sull'accettazione dei nuovi soci.

Nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente, su proposta del Presidente o di almeno due componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo individua al suo interno responsabilità sia individuali che collettive (commissioni) nella gestione dell'associazione.

I gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei membri del direttivo, possono essere allargati ai soci o a persone esterne all'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina e revoca i membri del Comitato scientifico, ove l'organo sia stato costituito con delibera assembleare.

Il Consiglio direttivo, che sarà presieduto dal Presidente, si riunisce con cadenza libera.

Delibera con la maggioranza semplice dei componenti.

È facoltà del Consiglio Direttivo invitare alle riunioni dello stesso i soci, fondatori e ordinari, dell'Associazione. I soci intervenuti potranno partecipare con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 12 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico, ove l'assemblea ne deliberi la costituzione, è composto di un numero minimo di membri pari a tre.

I suoi componenti sono scelti dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, fra soggetti, anche esterni all'associazione, dotati di qualificate competenze tecniche e/o scientifiche. I componenti possono variare in relazione alle esigenze della attività associativa.

Art. 13 Disposizione transitoria. Diritti speciali riconosciuti ai soci fondatori

In occasione del primo rinnovo delle cariche dell'Associazione, successivo alla scelta delle cariche in sede di atto costitutivo, le cariche di Presidente e Segretario sono riservate a soggetti che abbiano qualità di socio fondatore a condizione:

- che sussista almeno un candidato qualificato dalla predetta condizione per ciascuna delle due cariche;
- che permanga la maggioranza dei soci fondatori originari.

Art. 14 Rinvii normativi

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.